

Roma, 17 dicembre 2007

OGGETTO: Istanza di interpello/2007 – ALFA -

Nazionalizzazione autovettura nuova – Articolo 38, commi 3 lett. e) e 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427

Con istanza di interpello, presentata il 2007, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 38, commi 3 lett. e) e 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stato posto il seguente

QUESITO

Il contribuente istante, in data 16 ottobre 2006, ha acquistato, in Germania, ove si era trasferito per motivi di lavoro dal 2001, un'autovettura nuova pagando la relativa IVA.

In data 15 dicembre 2006 è rientrato in Italia portando con sé la predetta autovettura.

Per poter utilizzare l'autoveicolo in Italia ha inoltrato istanza di nazionalizzazione al Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti.

L'Ufficio ha respinto la richiesta in quanto l'interessato "deve assolvimento dell'IVA perché trattasi di veicolo nuovo".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE

L'istante, ritiene non applicabile al suo caso il disposto dell'articolo 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, relativo agli acquisti intracomunitari, in quanto nella fattispecie non vi è stata alcuna "cessione" o "trasferimento di proprietà" tra un cedente straniero ed un acquirente italiano e quindi non vi è

stato alcun acquisto intracomunitario, ancorché il veicolo fiscalmente sia da considerarsi a tutti gli effetti nuovo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 38, comma 3, lettera e) del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 prevede che costituiscano acquisti intracomunitari "gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

Il successivo comma 4, chiarisce, tra l'altro, che "i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti".

L'acquisto intracomunitario di mezzi di trasporto nuovi, quindi, richiede necessariamente un trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso ed il trasporto o la spedizione di quest'ultimo da altro Stato membro.

Nel caso in esame, l'immatricolazione dell'autovettura in Germania, avvenuta nell'ottobre del 2006, ha costituito un'operazione interna territorialmente rilevante in tale Paese.

La successiva richiesta di immatricolazione presentata in Italia dall'istante non consegue ad un atto a titolo oneroso di acquisizione della proprietà del veicolo, ma è motivata dal trasferimento in Italia del proprietario del veicolo.

Come è stato precisato con la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 101 del 17 giugno 1996, in un caso analogo, le disposizioni che regolano gli scambi intracomunitari prevedono che un simile trasferimento, a differenza di quanto invece previsto per i soggetti passivi d'imposta (art. 41, comma 2, lett. c) del D.L. n. 331 del 1993), non dia luogo ad una cessione intracomunitaria con corrispondente acquisto intracomunitario nello Stato di destinazione del bene.

3

A diversa conclusione si deve giungere qualora fosse comprovato uno stretto legame tra l'acquisto del veicolo ed il trasferimento di sede risultante già al momento della vendita.

In tale eventualità, infatti, sarebbe giustificata la tassazione nello Stato Membro di destinazione

Pertanto, nel caso di specie, in presenza di idonea documentazione che attesti il regolare pagamento dell'IVA in Germania, l'operazione di trasferimento del bene, così come è stata prospettata, non sembra costituire acquisto intracomunitario in Italia (Paese in cui l'acquirente ha trasferito la propria residenza) per cui non comporta il pagamento dell'IVA.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.